

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art.1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:
"Polisportiva San Filippo Neri".

L'Associazione ha sede in Milano c/o la Parrocchia S. Filippo Neri in via Gabbro 2, ed ha durata indeterminata. I colori sociali dell'Associazione sono il Giallo/Blu.

Art.2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia S. Filippo Neri. L'Associazione potrà aderire ad enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da queste organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art.3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dalle Associazioni di promozione sportiva o a federazioni sportive nazionali di affiliazione, organizzare manifestazioni sportive e culturali anche in collaborazione con enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.

Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia S. Filippo Neri tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art.4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con le Associazioni di promozione sportiva o federazioni nazionali di affiliazione, con la parrocchia e con le realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II

I SOCI

Art.5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Atleti
- c) Soci Ordinari

Sono Soci Fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo.

Sono Soci Atleti tutti coloro che svolgono attività sportiva e ricreativa nell'ambito della Associazione ed abbiano versato regolarmente la quota sociale.

Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva : dirigenti ,allenatori, arbitri, consiglieri, genitori,enti, associazioni, persone giuridiche o fisiche purchè in regola con il versamento della quota sociale.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Ogni socio singolo o collettivo può versare contributi volontari per il buon funzionamento dell'associazione.

Art.6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. L'impegno associativo dura a tempo indeterminato e non può essere predisposto per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. La domanda di ammissione presentata da coloro che

non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il contributo fissato annualmente dal consiglio direttivo, deve essere versato per la 1ma volta all'atto dell'ammissione del socio e, successivamente entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

Art.7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt.5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto. Resta comunque la possibilità al genitore non tesserato, del socio atleta minorenni, di partecipare e intervenire alle assemblee senza diritto di voto.

Art.8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva o federazioni nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art.9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità nei confronti dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene qualora il socio non versasse la propria quota associativa anche entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e restasse inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Il rapporto associativo per enti ed associazioni si risolve in caso di scioglimento della persona giuridica o dell'associazione.

Art.10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

Art.11

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art.12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative; nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti di cui si chiede la discussione.

Art.13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purchè in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare per delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art.15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate

a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Art.16

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art.17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di sette membri inclusi il Presidente, Vice Presidente, Direttore Sportivo e Tesoriere. L'elezione dei consiglieri dovrà ispirarsi al principio di assicurare un'equa rappresentanza delle varie componenti della base associativa. Essi potranno essere riconfermati e rimarranno in carica, dopo la scadenza del termine, fino alla ricostituzione dell'organo stesso. Il Consiglio dura in carica 2 esercizi e può integrarsi in qualsiasi momento con altri membri eletti dall'Assemblea, in numero non superiore ai componenti in carica; quest'ultimi restano in carica fino al rinnovo del Consiglio.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un tesoriere. Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco della parrocchia S. Filippo Neri, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative delle Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali

Art.18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente la misura delle quote associative e le modalità dei versamenti; b) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e

associative, sentito il parroco della parrocchia S. Filippo Neri in Milano, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; c) fissare la data dell'assemblea annuale; d) redigere il rendiconto; e) predisporre la relazione dell'attività svolta; f) deliberare sulla scelta dei tecnici; g) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; h) adottare tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Art.19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito, in tutte le sue funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dal presente statuto, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

L'anzianità è determinata dalla nomina a consigliere e, in caso di parità di nomina, dall'età.

Art.20

Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art.21

Il Consiglio direttivo è convocato con un preavviso di almeno sette giorni, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora in caso di votazioni non si dovesse formare una maggioranza, il voto del Presidente è determinante.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art.22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici, dalle entrate realizzate nello svolgimento della sua attività e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

I prelevamenti delle disponibilità depositate c/o aziende di credito o altri istituti finanziari, sono effettuati con la firma del Presidente o del Tesoriere o di altra persona delegata dal Consiglio. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art.24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art.16, secondo comma.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

Art.25

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia contenute nei libri 1° e 5° del c.c. ed inoltre alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, agli statuti e regolamenti organici degli enti di promozione sportiva o federazioni nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, 1 Luglio 2002